

ALL'OMBRA DEL RICORDO

Da un amico fedele che ci è venuto a mancare, possiamo far nascere una pianta, ricordo nei nostri cuori destinato a crescere, migliorando l'ambiente, rispettando leggi e natura (di Chiara Parodi)

Quando un amico a quattro zampe muore ci lascia un senso di vuoto ed un dolore che ci accompagnerà per sempre.

Ma, oltre al dolore ed ai ricordi che ritroveremo ovunque, dobbiamo affrontare un altro problema: come rendere un giusto riconoscimento al suo corpo ormai senza vita.

Per chi dispone di un terreno di proprietà la scelta più semplice può essere quella di seppellirlo, in modo che rimanga, in un certo senso, per sempre vicino.

Molti però non sono così fortunati, soprattutto in città, dove solo una minima parte delle persone può optare per questa scelta.

Ecco allora altre soluzioni che possono permetterci di onorarlo anche oltre la sua vita, per tutto quello che è stato capace di regalarci, senza mai chiedere nulla in cambio se non il nostro affetto.

LE CENERI

Per quanto riguarda la nostra realtà locale, sono presenti tre impianti di incenerimento a bassa capacità autorizzati:

- Ponte Arcobaleno, sito ad Alessandria;
- Ecologica Nunzi, sito ad Acqui Terme;
- Fagi games, sito a Trino.

Il problema è soltanto uno: il prezzo, che varia tra i 200 e i 400 € a seconda della taglia del cane. Tale prezzo può risultare per molti proibitivo.

I CIMITERI PER ANIMALI

Per ovviare a questo problema è possibile costituire dei veri e propri campi cimiteriali per animali, che per essere tali necessitano della Autorizzazione del rilasciata dal Comune territorialmente competente a seguito del parere favorevole di vari Enti: Provincia, ASL (SISP e Servizio Veterinario), ARPA.

Per poter ottenere tale Autorizzazione è necessario che un Ente od un Privato faccia richiesta al Comune dell'Autorizzazione Sanitaria ed ottenga da parte dei vari Enti tutti i pareri favorevoli richiesti, garantendo la gestione e soprattutto la sicurezza sanitaria del luogo, privato o pubblico che sia, anche attraverso l'introduzione obbligatoria della Certificazione ufficiale della causa di morte, prima dell'interramento della spoglia animale, al fine di garantire al massimo la salute pubblica e quella animale.

IL BOSCO DEL RICORDO

È ormai sempre più diffuso il sentimento di poter avere nella propria città la presenza di uno spazio in cui sia possibile recarsi per onorare la memoria del proprio animale, nel rispetto di tutte le Normative vigenti in materia.

A tale scopo ed anche nell'ottica di un ampliamento degli spazi verdi fruibili dai cittadini si è pensato di creare un bosco memoriale, anche in campo umano e non solo animale.

Infatti nei Paesi più sensibili alle tematiche ambientaliste si sta sempre più diffondendo l'utilizzo delle urne cinerarie biodegradabili, che vengono seppellite insieme a un seme od a una piantina, che crescerà e prenderà vita proprio dalle ceneri del defunto.

In particolare esistono urne progettate appositamente per gli animali da compagnia, realizzate totalmente in materiale riciclato e assolutamente compatibili con semi e germogli.

Questa soluzione permetterebbe di creare un vero e proprio "spazio verde" all'interno della città, andando a limitare l'impatto ambientale della cremazione e dando la possibilità alle persone di prendersi cura della propria piantina, che diventerà albero rigoglioso, crescendo insieme al ricordo del proprio amico scomparso.

Una cosa del genere è già in corso di realizzazione in Italia: a Martina d'Olba, tra le provincie di Genova e Savona, la società Boschi Vivi ha preso in gestione un'area boschiva abbandonata, curandola e mettendo a disposizione il servizio di interrimento delle ceneri.

Compito del Comune, in alternativa all'edificazione ed alla gestione di un campo cimiteriale per animali d'affezione, potrebbe essere quello di convenzionarsi con uno degli inceneritori a bassa capacità presenti sul territorio, in modo da rendere possibile per chiunque lo desideri procedere alla cremazione del proprio animale.

Lo stesso Comune potrebbe poi fornire le urne apposite, alcune di prezzo molto contenuto, che sarebbero poi seppellite con un seme od una piantina in un terreno dedicato.

Compito dei cittadini sarebbe quello di prendersi cura di questo luogo, mantenendolo pulito e permettendo alle piante memoriali di crescere rigogliose.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il Regolamento (CE) 1069/2009, riguardante i sottoprodotti di origine animale, stabilisce che gli animali da compagnia defunti rientrino nella Categoria 1, come riportato all'articolo 8, lettera a) punto iii).

In quanto tali l'articolo 12 prevede che possano essere <<a) smaltiti come rifiuti mediante incenerimento [...] b) recuperati o smaltiti mediante coincenerimento, qualora i materiali di categoria 1 siano rifiuti [...] c) smaltiti attraverso il processo di sterilizzazione sotto pressione, la marcatura permanente dei materiali risultanti e il sotterramento in una discarica autorizzata, se si tratta di materiali di categoria 1 diversi da quelli di cui all'articolo 8, lettera a), punti i) e ii) [...]>>.

L'unica alternativa a tale disposizione è quindi l'incenerimento, in impianti autorizzati (la definizione di impianto di incenerimento si trova all'articolo 3, paragrafo 4, della Direttiva 2000/76/CE).

Come si legge all'articolo 6 del Regolamento (CE) 142/2011:

<<1. L'autorità competente garantisce che l'incenerimento e il coincenerimento di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati siano effettuati esclusivamente:

- a) in impianti di incenerimento e coincenerimento che abbiano ottenuto un'autorizzazione a norma della direttiva 2000/76/CE; oppure
- b) per gli impianti non sottoposti all'obbligo del riconoscimento a norma della direttiva 2000/76/CE, in impianti di incenerimento e coincenerimento riconosciuti dall'autorità competente e autorizzati ad effettuare lo smaltimento mediante incenerimento oppure lo smaltimento o il recupero dei sottoprodotti di origine animale o dei prodotti derivati, se si

tratta di rifiuti, mediante coincenerimento conformemente all'articolo 24, paragrafo 1, lettera b) o c), del regolamento (CE) n. 1069/2009.

- 2. L'autorità competente riconosce gli impianti di incenerimento e di coincenerimento di cui al paragrafo 1, lettera b), conformemente all'articolo 24, paragrafo 1, lettera b) o c), del regolamento (CE) n. 1069/2009 solo se soddisfano le condizioni di cui all'allegato III del presente regolamento.*
- 3. Gli operatori degli impianti di incenerimento e coincenerimento ottemperano alle prescrizioni generali sull'incenerimento e coincenerimento di cui all'allegato III, capo I.*
- 4. Gli operatori degli impianti di incenerimento e coincenerimento ad alta capacità ottemperano alle prescrizioni di cui all'allegato III, capo II.*
- 5. Gli operatori degli impianti di incenerimento e coincenerimento a bassa capacità ottemperano alle prescrizioni di cui all'allegato III, capo III>>.*

Alessandria, 18/11/2020

CHIARA PARODI
Università degli Studi di Torino
Dipartimento Scienze Veterinarie Torino
Tirocinante ASL AL S.C. Area C